

CESMA
Centro Europeo per gli Studi in
Musica e Acustica

Carta dei principi dell'istituzione

Febbraio 2025

Preambolo

Il Centro Europeo per gli Studi in Musica e Acustica - d'ora innanzi "CESMA" - è una comunità di docenti, ricercatori, professionisti, studenti e personale tecnico-amministrativo impegnata a costituire un elemento centrale e propulsivo della vita scientifica e culturale svizzera e internazionale. Essa si ispira ai principi e ai valori riconosciuti dalla Costituzione federale della Confederazione Svizzera, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dagli altri atti e convenzioni internazionali sui diritti umani, con particolare riferimento alle norme poste a tutela della conoscenza e del suo sviluppo, della ricerca, della formazione e della cultura, in quanto fondamenti essenziali della pacifica convivenza fra esseri umani.

Il CESMA promuove la valorizzazione delle competenze e assume il metodo critico nello svolgimento degli studi e delle ricerche. A tal fine, è aperta al libero confronto con ogni altra istituzione scientifica svizzera o estera che si ispiri agli stessi principi e persegua le stesse finalità.

I principi etici contenuti nel presente Codice costituiscono modelli di comportamento sostenuti dal CESMA e condivisi dalla comunità scientifica internazionale. La loro accettazione impegna non solo a rispettarli, ma anche a promuoverli, a diffonderne la conoscenza e ad assumersene la responsabilità in relazione ai ruoli e alle esperienze di ognuno. Ispirandosi a questi principi, nell'esercizio delle proprie responsabilità e dei propri poteri, il CESMA è impegnato a favorire le migliori condizioni di convivenza, lavoro e produttiva partecipazione alle proprie attività per tutti i suoi componenti.

1 Articolo 1: Libertà della ricerca e dell'insegnamento

Il CESMA tutela e promuove il diritto alla conoscenza, la libertà della ricerca e dell'insegnamento, nel rispetto dei diritti fondamentali.

2 Articolo 2: Diritti e doveri

Tutti i componenti del CESMA hanno il diritto di essere trattati con rispetto e uguale considerazione, a non essere discriminati, nè direttamente nè indirettamente, in ragione di fattori quali il genere, la religione, le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni di salute, l'età o l'orientamento sessuale.

Tutti i componenti del CESMA hanno il dovere di cooperare a mantenerne alti il buon nome e il prestigio. Essi sono tenuti a rispettare i diritti altrui negli atti e nelle espressioni, a svolgere con rigore, dignità e decoro, i compiti inerenti al proprio ruolo e a osservare scrupolosamente tutte le norme che disciplinano l'attività del centro. Il CESMA pone in essere misure adeguate a definire, prevenire e sanzionare ogni forma di violazione dei doveri qui sanciti, nonché a fornire alle persone offese assistenza e protezione.

3 Articolo 3: Tutela del merito

Il CESMA valorizza il merito quale unico criterio di valutazione delle capacità e ritiene inaccettabile, in quanto lesivo dei fondamenti della vita accademica e della dignità personale, ogni favoritismo, nepotismo o abuso, derivante dalla posizione di superiorità gerarchica ovvero dall'autorità del ruolo ricoperto.

In particolare, è condannato ogni comportamento istituzionale indirizzato a concedere o promettere, direttamente o attraverso l'intervento di terze persone, vantaggi di qualsiasi genere, leciti o illeciti, in cambio di favori di qualsivoglia natura.

Al fine di assicurare il rispetto di questi principi, il CESMA pone in essere misure adeguate a evitare che si verifichino situazioni di simultanea presenza nelle stesse strutture di soggetti appartenenti a un medesimo ambito familiare, ai sensi della normativa in vigore.

4 Articolo 4: Collaborazione con enti esterni

Il CESMA collabora con ogni ente pubblico o privato che intenda avvantaggiarsi del patrimonio di conoscenze di cui esso dispone, per finalità legittime e condivise. Tale collaborazione si svolge nel rispetto dell'istituzione, dell'indipendenza degli appartenenti alla comunità istituzionale, nonché della loro libertà da pressioni politiche e da interessi privati.

5 Articolo 5: Rigore e trasparenza nello svolgimento dell'attività scientifica

Gli appartenenti alla comunità istituzionale del CESMA sono responsabili del rigore, della qualità e della trasparenza della propria attività scientifica. Essi sono tenuti a rispettare il metodo e le buone pratiche delle scienze, a mantenere aggiornate le proprie conoscenze e a operare in modo da prevenire o quanto meno ridurre al minimo possibile gli effetti nocivi che le loro ricerche, comunque rigorose e svolte in condizioni di piena legittimità, possano produrre su persone, su animali e sull'ambiente.

Chi svolge attività di ricerca al CESMA è tenuto a renderne noti alla comunità scientifica gli obiettivi, i metodi, le procedure e i risultati, ad accettare il confronto sui risultati acquisiti e ad accogliere le critiche scientificamente motivate.

6 Articolo 6: Proprietà intellettuale e plagio

Tutti i componenti della comunità istituzionale hanno diritto di essere riconosciuti come autori dei risultati delle proprie ricerche. I risultati dell'attività scientifica svolta al CESMA non possono essere divulgati senza l'indicazione degli apporti individuali di ciascuno dei ricercatori che hanno contribuito a conseguirli. L'autore di opere dell'ingegno appartenenti al CESMA è tenuto a non servirsene per finalità personali o comunque estranee a quelle istituzionali, in mancanza di una espressa autorizzazione da parte del CESMA stesso.

Il CESMA condanna, quale ingiustificabile lesione dei principi posti a fondamento della ricerca scientifica e delle relazioni culturali, ogni forma di plagio e di appropriazione dei risultati dell'attività altrui, anche se parziale, indiretta o dovuta a semplice negligenza.

7 Articolo 7: Conflitto di interessi

Qualsiasi componente o collaboratore del CESMA che si trovi con essa in conflitto di interessi di qualunque natura, anche se potenziale o riferibile a terze persone fisiche o giuridiche con cui si trovi in collegamento, è tenuto a darne notizia senza indugio alla persona responsabile della struttura cui appartiene o presso la quale presta, anche occasionalmente, la propria attività, e ad astenersi dalle decisioni conseguenti.

8 Articolo 8: Attività didattica e di valutazione

L'attività didattica è diritto e dovere di ogni docente, del quale deve riflettere l'esperienza intellettuale e di ricerca. Essa deve essere svolta personalmente con assiduità, puntualità e regolarità, ed essere improntata a rigore, chiarezza e rispetto degli studenti, dei loro diritti e della loro cultura.

È dovere dei docenti prestare attenzione alle esigenze degli studenti, rispondere alle loro domande e raccogliere le loro sollecitazioni.

La valutazione della preparazione degli studenti deve essere attuata dai docenti, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché secondo procedure prestabilite e rese note pubblicamente in tempi compatibili con le esigenze di preparazione e organizzazione degli studi.

9 Articolo 9: Diritti e doveri degli studenti

È diritto degli studenti disporre dei migliori strumenti per la loro formazione in relazione alle risorse disponibili.

È dovere degli studenti rispettare l'Istituzione CESMA, il personale docente e tecnico-amministrativo, portarsi reciproco rispetto, nonché avere la massima cura degli ambienti, delle infrastrutture, del materiale librario e delle strumentazioni tecnologiche e scientifiche a loro disposizione.

È altresì dovere degli studenti partecipare attivamente alle attività formative, osservare la massima regolarità nel percorso degli studi e rispettare rigorosamente le norme che disciplinano le lezioni, la cooperazione alla ricerca, lo svolgimento degli esami e la proprietà intellettuale.

10 Articolo 10: Uso corretto delle risorse

Nel rispetto dei principi di rigore, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, tutte le componenti della comunità istituzionale sono tenute a osservare la massima perizia e correttezza nell'uso delle risorse e delle strutture del CESMA, allo scopo di preservarne la migliore funzionalità a vantaggio di tutti.

È vietato ogni utilizzo delle risorse del CESMA per scopi diversi da quelli istituzionali.

11 Articolo 11: Obbligo di collaborazione

Al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nonché la qualità dei servizi erogati dal centro, tutte le componenti della comunità istituzionale sono tenute a garantire la più ampia collaborazione reciproca, nel rispetto dei ruoli affidati a ciascuno.

12 Articolo 12: Sviluppo della qualità

L'istituto garantisce il continuo miglioramento della qualità della ricerca e della didattica. A tale fine, sotto il coordinamento del Responsabile della Qualità, mette in atto tutte le strategie necessarie al monitoraggio continuo dell'attività formativa e di ricerca e al loro miglioramento. Tutto il personale dell'istituto, in particolare docenti e studenti, sono tenuti a fornire la massima collaborazione nelle rispettive funzioni.

13 Articolo 13: Rispetto dei doveri sanciti dal Codice

Il CESMA pone in essere le misure necessarie per diffondere la conoscenza del presente Codice, ottenerne da tutti il puntuale rispetto e sanzionarne la violazione, secondo quanto previsto dal proprio Statuto. Nessuna sanzione potrà essere inflitta senza che la persona interessata sia stata preavvertita con congruo anticipo, ascoltata e messa in condizione di difendersi anche con l'assistenza di un esperto.

14 Articolo 14: Comitato etico

Il Comitato etico del CESMA può esprimere pareri sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Codice.